

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Alla luce dei provvedimenti assunti nelle aree a noi confinanti della Regione Lombardia in seguito agli episodi di coronavirus;

D'intesa con la Prefettura, con l'ASL e con l'Autorità centrale, in via esclusivamente precauzionale e cautelativa,

VISTI:

gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

l'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982 e successive modificazioni che attribuisce al Sindaco le competenze, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, in materia di igiene e sanità;

l'art. 33 lettera d) dello Statuto comunale.

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione della attività educativa per la giornata di sabato 22 2020;

il rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni sportive e degli eventi pubblici afferenti ai festeggiamenti del carnevale ricadenti nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2020.

Si da atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio comunale.





RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Piacenza e agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Piacenza, lì 21 febbraio 2020

